

Allegato 3 REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Alcuni dei criteri qui fissati trovano il loro riferimento nelle C. M. n. 291 del 14.10.1992 e n. 623 del 21.10.1996, che hanno disciplinato in un corpo unico le disposizioni generali circa l'organizzazione e l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione. Altri criteri sono desunti dal vademecum allegato alla circolare MIUR N. 000674 del 03.02.2016.

ART. 2 - FINALITÀ E TIPOLOGIA

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono finalizzati all'integrazione della normale attività della scuola nel contesto della programmazione didattico-educativa e culturale, configurandosi pertanto come attività integrative.

Si distinguono in:

- visite guidate: sono effettuate durante l'orario delle lezioni presso scuole, aziende, mostre, monumenti, musei, località d'interesse storico, artistico o naturalistico, parchi naturali, *etc.*;
- viaggi d'istruzione: hanno la durata di uno o più giorni in località del territorio nazionale o nei paesi europei, ivi comprese esperienze di gemellaggio con altre scuole;
- viaggi connessi ad attività didattiche e/o sportive: perseguono l'obiettivo di far partecipare gli alunni ad attività/esercitazioni didattiche o di laboratorio continuative presso altre scuole (ad esempio, LabAperto), a manifestazioni teatrali occasionali, a corsi di nuoto, a manifestazioni sportive scolastiche (ad esempio, i Giochi studenteschi).

ART. 3 - MODALITÀ OPERATIVE

Le visite guidate, i viaggi d'istruzione, i viaggi connessi ad attività didattiche e/o sportive devono essere programmati da ciascun Consiglio di classe o di interclasse entro il mese di novembre, ad eccezione di quelli che si intendono effettuare nel periodo settembre-novembre, i quali vanno programmati nelle prime sedute.

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione vanno effettuate, di norma, entro il mese di maggio, salvo motivi di eccezionalità collegati a manifestazioni e attività di particolare interesse, inerenti a obiettivi della programmazione di classe. Eventuali visite guidate e viaggi d'istruzione programmati in tempi diversi o successivi all'approvazione del Piano annuale degli stessi potranno essere svolti solo se preventivamente autorizzati dal Consiglio d'Istituto o dal Dirigente Scolastico su delega del Consiglio d'Istituto, purché si riferiscano a manifestazioni non previste nella fase di programmazione in quanto non portate a conoscenza in tempo utile.

Ogni visita o viaggio d'istruzione deve essere approvato dal Consiglio di classe/interclasse/intersezione (alla presenza della componente genitori), il quale:

- definisce obiettivi didattico - educativi, mèta ed itinerario, tempi di realizzazione, mezzo di trasporto ed eventuale mèta alternativa;
- indica l'insegnante responsabile e gli insegnanti accompagnatori;
- indica il genitore rappresentante o il docente incaricato della raccolta delle quote di partecipazione;
- organizza attività alternative per gli alunni non partecipanti.

L'insegnante responsabile ha il compito di:

- verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati sulla scheda di proposta di visita o viaggio d'istruzione;
- raccogliere e consegnare le autorizzazioni dei genitori al Dirigente Scolastico o suo delegato;
- informare i genitori dell'eventuale maggiorazione del costo di viaggio dovuto al possibile pagamento di una penale in caso di rinvio del viaggio;
- inoltrare la scheda di proposta di viaggio debitamente compilata in segreteria entro i tempi prescritti;
- trasmettere le informazioni necessarie agli alunni e alle famiglie (es: abbigliamento richiesto ...);
- redigere breve relazione sullo svolgimento del viaggio annotando eventuali situazioni problematiche.
- accertarsi della corrispondenza dei dati trasmessi dall'ufficio di segreteria in ordine al mezzo di trasporto e al suo conducente.

L'ufficio di segreteria:

- provvede a richiedere per ogni proposta di viaggio o di visita almeno 5 preventivi a ditte di autoservizi segnalate dal Consiglio d'Istituto;
- segnala all'insegnante responsabile l'eventuale impossibilità a reperire ditte disponibili ad effettuare il viaggio;
- inoltra al Dirigente Scolastico tutte le proposte e i relativi preventivi per essere esaminati dalla Giunta esecutiva;
- fornisce all'insegnante responsabile i costi di partecipazione minimi e massimi, in base ai calcoli effettuali sull'ampiezza della possibile escursione delle adesioni;
- formalizza il contratto con la ditta di autoservizi e verifica la dichiarazione di idoneità e la completezza della documentazione richiesta;
- comunica alla polizia stradale i dati di effettuazione del viaggio;
- comunica al docente responsabile i dati relativi al mezzo e al conducente del mezzo di trasporto;
- formalizza la nomina del docente responsabile e degli accompagnatori;
- trasmette copia della scheda di proposta di viaggio al trasportatore;
- 48 ore prima della partenza richiede ulteriore conferma telefonica al trasportatore per l'effettuazione del viaggio.

Il Consiglio d'Istituto:

- esamina la scheda di proposta di visita o viaggio, ne verifica la rispondenza ai requisiti prescritti da apposito regolamento, valuta i preventivi e delibera sia per l'approvazione della proposta sia per l'assegnazione del viaggio alla ditta di autoservizi;
- dispone che copia della proposta di viaggio o visita venga inviata tramite l'ufficio di segreteria alla ditta di autoservizi autorizzata ad effettuare il viaggio;
- esamina le relazioni dei viaggi eseguiti e definisce le ditte di autoservizi alle quali rivolgersi per richiedere futuri preventivi.

ART. 4 - PARTECIPANTI

Circa la partecipazione degli alunni alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione si stabiliscono i seguenti criteri:

- per i viaggi d'istruzione di una o più giornate dovrà essere assicurata la partecipazione di almeno 3/4 degli alunni delle classi interessate, pari al 75%, mentre per le visite guidate in orario scolastico dovrà essere assicurata la partecipazione di tutti gli alunni;
- per le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, in particolare per quelli a carico delle famiglie, al fine di contenere i costi previsti, ove possibile, si dovranno abbinare almeno due classi, preferibilmente parallele o dello stesso corso/modulo;

ART. 5 - ACCOMPAGNATORI

Relativamente agli accompagnatori si stabiliscono i seguenti criteri:

- deve essere garantita la presenza di almeno di 1 docente ogni 15/18 alunni per la scuola primaria e secondaria di primo grado, 1 docente ogni 15 alunni per la scuola dell'infanzia; qualora all'interno delle classi esistano situazioni tali da richiedere una vigilanza più accurata, il Consiglio di Classe disporrà per un rapporto docente/alunni più favorevole rispetto a quanto sopra indicato;
- per ogni viaggio dovrà essere previsto almeno 1 insegnante di riserva che possa sostituire l'eventuale assenza del collega;
- in caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, il gruppo H tecnico, in considerazione di bisogni accertati e all'eventuale maggior rischio che potrebbe determinarsi in situazioni esterne all'edificio scolastico, in accordo con il Consiglio di Classe o il Team, presenta alla segreteria l'elenco delle classi per le quali sia necessario aumentare il numero dei docenti accompagnatori, con l'indicazione del numero aggiuntivo. In modo complementare, all'inizio dell'anno scolastico il Gruppo H tecnico fornirà la proposta di un elenco di alunni affetti da handicap lieve per i quali non è richiesto la presenza di un ulteriore accompagnatore, tale proposta per trovare applicazione deve acquisire la convalida da parte del Consiglio di Classe o del Team Docenti. Commisurata alla gravità dell'handicap, potrà essere prevista anche la partecipazione dell'assistente educatore, di un genitore e/o di un collaboratore scolastico (in funzione di quanto previsto dal Gruppo H tecnico).
- in seno alla/e classe/i partecipante/i deve essere individuato almeno 1 docente di discipline attinenti alle finalità del viaggio. In caso di uscite didattiche per attività sportive, è necessaria la presenza di almeno 1 docente di Scienze motorie e sportive;
- gli insegnanti che si impegnano ad accompagnare la classe (compreso l'insegnante di riserva), non possono sottrarsi a tale compito, salvo gravi motivi e possibilità di sostituzione;
- l'incarico di insegnante accompagnatore costituisce particolare prestazione di servizio per la quale spetta il riconoscimento nell'ambito del Fondo d'Istituto (flessibilità organizzativa e didattica), secondo le modalità ivi previste. Pertanto, non è ammessa alcuna forma di recupero delle ore prestate oltre il proprio orario di lavoro per la partecipazione ai suddetti viaggi;

- per i viaggi all'estero si deve garantire la presenza di un accompagnatore con una buona conoscenza della lingua del paese da visitare o della lingua inglese;
- non è prevista né la presenza dei genitori durante i corsi di nuoto né la possibilità che i genitori possano far uscire anticipatamente i propri figli, prelevandoli al termine delle attività, salvo la produzione di adeguate motivazioni;
- in via del tutto eccezionale, nel caso in cui le caratteristiche del viaggio e le necessità di impiego del personale lo richiedano, è possibile utilizzare un collaboratore scolastico per assolvere al ruolo di accompagnatore, al fine di rispettare il rapporto alunni/accompagnatori. Il Dirigente Scolastico, verificate le condizioni di necessità, acquisito il consenso del collaboratore scolastico ed il parere del Direttore SGA, autorizza l'impiego del collaboratore scolastico per l'effettuazione della visita/viaggio.

ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FONDI UTILIZZATI

- la quota di partecipazione è interamente a carico delle famiglie, salvo quella prevista nei fondi del Piano per il diritto allo studio o nel bilancio dell'Istituto;
- la quota di adesione va versata all'Ufficio di Segreteria e non potrà essere restituita in caso di mancata partecipazione;
- nel caso in cui l'alunno dovesse ritirarsi per comprovati motivi, potrà essere garantita la restituzione solo della quota prevista per l'ingresso a musei, parchi, teatri *etc.*, purché ciò non comporti per le famiglie un esborso ulteriore rispetto a quello stabilito sulla base degli iscritti;
- la quota di partecipazione per le visite guidate in orario scolastico sarà aumentata di 50 centesimi di € con possibili arrotondamenti al decimale superiore di € (ad esempio: quota di partecipazione euro 3,27 + aumento di 50 centesimi di € = € 3,77 + arrotondamento al decimale superiore 0,03 = totale € 3,80);
- la quota per i viaggi d'istruzione di una o più giornate sarà aumentata fino al 5% con possibile arrotondamento al decimale superiore di euro ;
- le quote di aumento e di arrotondamento saranno destinate alla costituzione di un "Fondo visite guidate e viaggi d'istruzione" per effettuare l'eventuale rimborso di una parte del costo del trasporto a favore di coloro che per comprovati motivi siano costretti a rinunciare al viaggio o per contribuire alle spese delle famiglie degli alunni in particolare situazione di bisogno;
- alla copertura totale o parziale dei costi delle visite guidate di mezza giornata possono concorrere i contributi di enti vari. A tale scopo, nei limiti delle risorse disponibili e delle classi partecipanti, sarà individuato il numero delle visite guidate e delle classi che potranno usufruire dei suddetti contributi;
- per i viaggi d'istruzione di due o più giorni potrà essere richiesta – se prevista dal contratto con l'agenzia di viaggio – una quota di anticipo prima dell'effettuazione del viaggio.

ART. 7 - EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIÙ GIORNI

- per lo svolgimento dei viaggi d'istruzione di più giorni si farà riferimento ad un'agenzia di viaggio in possesso dei requisiti di legge;
- si effettueranno viaggi d'istruzione nei periodi di limitato afflusso turistico e nei periodi in cui siano previste offerte di viaggio a costi contenuti da parte dell'agenzia di viaggio prescelta;
- non potranno essere programmati viaggi d'istruzione o visite guidate in coincidenza di attività collegiali;
- in caso di rinvio della data di effettuazione del viaggio per cause di forza maggiore, potrà essere fissata una seconda data senza ulteriore richiesta di autorizzazione delle famiglie, cui va in ogni caso data comunicazione dello spostamento della data. Si ricorda inoltre che, qualora il rinvio non sia stato preventivamente concordato con la ditta di trasporto o con l'agenzia di viaggio, di norma è prevista una penale del 20% da addebitare all'Istituto.

ART. 8 - VISITE GUIDATE A PIEDI

Le visite guidate a piedi nel territorio del Comune possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, previa acquisizione agli atti della dichiarazione rilasciata dalle famiglie, con la quale le suddette attività vengono autorizzate per tutto l'anno scolastico. Salvo particolari motivi, tali visite si intendono autorizzate dal Dirigente Scolastico; tuttavia, il docente o i docenti interessati dovranno di volta in volta informarne il Capo d'Istituto o il suo sostituto.

ART. 9 - UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE

Durante le visite e i viaggi d'istruzione è vietato l'uso del telefono cellulare nel tragitto in pullman, dal momento che le stesse si propongono primariamente l'obiettivo di favorire e promuovere la socializzazione tra i gli alunni. Durante la giornata il telefono va tenuto spento nello zaino; è possibile usare il telefono solo in alcuni momenti su esplicita autorizzazione dei docenti accompagnatori, quali ad esempio il raggiungimento della località di destinazione per avvisare la famiglia, o prima dell'arrivo durante il viaggio di ritorno per informare i genitori circa eventuali ritardi rispetto all'orario di rientro previsto... Per i viaggi di istruzione della durata di più giorni, è possibile usare il telefono cellulare anche di sera, per un tempo limitato e stabilito dagli insegnanti accompagnatori (delibera n. 76/09 del C.I. del 07/04/2017).

ART. 10 - RELAZIONE E SEGNALAZIONI

Il docente responsabile, a conclusione della visita guidata e del viaggio d'istruzione di uno o più giorni, è tenuto ad informare la Dirigenza circa lo svolgimento dell'uscita e gli eventuali inconvenienti verificatisi, con particolare riferimento al comportamento tenuto dalle classi ed al servizio reso dalla ditta di trasporto, dall'agenzia di viaggio o dall'albergo. A tal fine il docente responsabile redige una relazione secondo il modello predisposto dall'Istituto.

ART. 11 - ANNULLAMENTO DI VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

L'eventuale annullamento dei viaggi per provvedimenti disciplinari non potrà essere consentito se detti viaggi sono stati già approvati dagli Organi competenti ed assegnati alle ditte o agenzie di viaggio interessate. La disciplina di detti annullamenti è provvisoriamente demandata ai regolamenti delle classi e, in ogni caso, deve essere concordata in seno al Consiglio di classe/interclasse con il parere dei genitori rappresentanti.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, una volta approvato, ha valore permanente, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni. Per tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento, vale la normativa ministeriale, come indicato all'ART. 1.

(approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 9/9 del 28/10/2004 e aggiornato in data 27/03/2008, 29/11/2010, 24/11/2017, 07/04/2017).